



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE UMANE

| Determinazione Dirigenziale | |
|-----------------------------|------------------|
| N. 7/ 90 | di data 28/06/22 |
| | |

Oggetto: AFFIDAMENTO PONTE A BLUBE S.R.L. DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE ODA DA ESEGUIRE SUL MEPAT PER UNA SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA DI EURO 444.600,00 IVA COMPRESA. CIG 9297395511.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che con provvedimento del Dirigente del Servizio Contratti e Centrale Acquisti della PAT n. 45 del 30 ottobre 2018, modificato con provvedimento n. 55 di data 11 dicembre 2018, è stata autorizzata l'indizione di una gara mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 16 e 17 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, per la conclusione di una nuova Convenzione per il servizio sostitutivo di mensa, a favore dei soggetti e degli enti individuati all'art. 39 bis, comma 3, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e all'art. 5 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e della Regione Autonoma Trentino Alto – Adige/Südtirol. Il relativo bando è stato pubblicato in data 15 gennaio 2019 ed in data 13 maggio 2019 è stata individuata la Società CIRFOOD sc quale Impresa aggiudicataria del servizio, ferme le verifiche sul possesso dei previsti requisiti ed in attesa della presentazione e realizzazione della rete di ristorazione proposta in gara;

visto che Edenred Italia s.r.l. e Day Ristoservice s.p.a. si sono collocate rispettivamente al secondo e al terzo posto della graduatoria;

visto altresì che CIRFOOD sc è stata dichiarata decaduta dall'aggiudicazione e tale decadenza è stata confermata dal TRGA di Trento con sentenza n. 164 del 17 dicembre 2019 e dal Consiglio di Stato sez. V con sentenza n. 5420 del 9 settembre 2020; Edenred, seconda classificata individuata quale aggiudicataria della gara, è stata successivamente esclusa, con provvedimento inoppugnato, non avendo rinnovato la garanzia provvisoria a corredo dell'offerta e, quindi, la gara è stata aggiudicata alla terza classificata Day Ristoservice; con determinazione dirigenziale n. 1 del 13 febbraio 2020 la stazione appaltante ha, poi, dichiarato Day Ristoservice decaduta dall'aggiudicazione essendo emerso che non era stata rispettata la disposizione della lex specialis inerente la scelta dell'Amministrazione provinciale di approvvigionarsi, a vantaggio dei propri dipendenti, non del mero servizio di "buono pasto", ma del servizio sostitutivo della mensa aziendale, anche con riguardo all'esclusione dei codici Ateco di mera fornitura di prodotti alimentari;

considerato che la decadenza di Day Ristoservice è stata confermata dal TRGA di Trento con sentenza n. 104 del 30 giugno 2020;

ricordato sinteticamente che, durante l'evolversi dell'intricata situazione sopra descritta la PAT ha dapprima invitato, a marzo 2019, tutti gli enti interessati ad emettere un nuovo ordinativo di buoni pasto nell'ambito della Convenzione del 30 aprile 2015, ancora capiente e non scaduta, per una durata di 5 mesi, nelle more dell'attivazione della nuova Convenzione, per poi comunicare la

pagina 1/11

possibilità, a Convenzione scaduta, di adottare più proroghe tecniche dei contratti attuativi (Ordinativi di Fornitura) della Convenzione del 30 aprile 2015, sino al 31 dicembre 2020. Il Servizio Risorse Umane ha quindi adottato i relativi atti di proroga sino a tale data, dapprima con clausola di anticipata risoluzione in caso di attivazione della nuova Convenzione messa a disposizione degli enti dalla Provincia e da ultimo con clausola di anticipata risoluzione in caso di attivazione nel frattempo di nuove modalità di assicurazione del servizio in parola (gestione diretta del servizio sostitutivo di mensa) allo studio della PAT, visto che a febbraio 2020 Day Ristoservice era già stata dichiarata decaduta dall'aggiudicazione e la graduatoria di gara era esaurita. Nel marzo 2020, con l'introduzione dell'articolo 75 quinquies alla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), rubricato "Servizio sostitutivo di mensa per il personale del sistema pubblico provinciale", il Consiglio Provinciale disponeva che in alternativa all'appalto, l'ente Provincia, attraverso l'utilizzo di opportuni strumenti di legittimazione poteva procedere alla gestione diretta del servizio sostitutivo di mensa per il personale della Provincia e degli altri enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato di cui all'articolo 79 dello Statuto speciale, a seguito di accordo con i medesimi. A tal fine si prevedeva che il servizio poteva essere affidato ad una società strumentale. Sulla scorta della suddetta previsione normativa, la PAT ha scritto a tutti gli enti interessati aderenti alla Convenzione APAC n. 43530 di data 30 aprile 2015 per il servizio sostitutivo di mensa, e, in particolare, per i comuni, al Consorzio dei comuni trentini, comunicando l'indirizzo espresso dalla Giunta provinciale per l'affidamento della gestione diretta del servizio di mensa ad una società strumentale della medesima Provincia, e chiedendo di esprimere i propri fabbisogni; anche il comune di Trento ha quindi partecipato a tale rilevazione in quanto interessato all'adesione. La Giunta provinciale ha disposto pertanto la gestione diretta del servizio sostitutivo di mensa tramite affidamento alla società strumentale della Provincia autonoma di Trento – Trentino Sviluppo S.p.A., fissando nel 1° gennaio 2021 la decorrenza di tale gestione diretta. Successivamente, con nota di data 4 dicembre 2020, la PAT ha peraltro comunicato che, a causa di problemi di carattere operativo e giuridico (contenzioso in atto), non poteva essere garantito l'avvio del servizio sostitutivo di mensa con gestione diretta da parte di Trentino Sviluppo spa a partire dal 1 gennaio 2021 per tutti gli enti del sistema pubblico provinciale, precisando che avrebbe potuto iniziare nella nuova gestione solo l'ente Provincia. Ha quindi invitato a valutare come possibile opzione, quella di procedere, al fine di evitare l'interruzione del servizio sostitutivo di mensa, con un affidamento diretto del servizio ai sensi dell'art. 21 della L.P. n. 23/1990 con il limite di cui all'art. 3, comma 01, della L.P. n. 2/2020 (€ 75.000,00 iva esclusa), vista la natura transitoria dello stesso. Ha inoltre indicato di eseguire la procedura nell'ambito del Mepat ove era attivo il pertinente Bando – Servizi di ristorazione, prendendo a riferimento le condizioni in essere di cui alla Convenzione del 2015. Il Servizio Risorse Umane ha quindi proceduto ad affidare in via d'urgenza e in continuità, mediante ODA eseguito sul MEPAT, il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti del comune di Trento, al fornitore di cui alla Convenzione del 2015, CIRFOOD SC, alle condizioni in corso, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 12 febbraio 2021, sotto condizione risolutiva espressa per il caso in cui si fosse concretizzata la possibilità di aderire al nuovo servizio internalizzato di mensa della PAT. Nel frattempo, a fine dicembre 2020, è stata pubblicata la sentenza, con la quale il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, dopo aver giudicato la legittimità della Deliberazione della Giunta Provinciale con la quale la Provincia Autonoma di Trento ha disposto l'affidamento in house alla società Trentino Sviluppo S.p.a. del servizio sostitutivo di mensa con riguardo ai propri dipendenti, ha stabilito che il provvedimento era illegittimo e doveva essere annullato per la parte in cui disponeva genericamente l'affidamento in house del servizio alla società Trentino Sviluppo S.p.A. anche a valere per Enti che, pur rientrando nel novero del sistema territoriale trentino, tuttavia non si trovavano nei confronti della società individuata nella situazione giuridicamente idonea a consentire un affidamento in house. Ciò in quanto la società Trentino Sviluppo S.p.a. era interamente partecipata e controllata in via esclusiva dalla Provincia Autonoma di Trento. Successivamente la Provincia ha comunicato formalmente di aver avviato l'iter per l'approvazione di una disposizione di legge che, prevedendo la partecipazione del Consorzio dei Comuni Trentini in Trentino Sviluppo S.p.A., avrebbe consentito

agli enti interessati di procedere all'affidamento diretto a detta Società del servizio sostitutivo di mensa, chiarendo poi che ciò sarebbe avvenuto attraverso la costituzione e l'attivazione della partecipazione ad una nuova società, controllata da Trentino Sviluppo S.p.A.. In attesa delle modifiche normative, effettivamente operate, e del perfezionamento degli atti necessari alla costituzione della nuova società e alla partecipazione alla stessa degli enti interessati con garanzia del controllo analogo, si sono resi necessari altri due atti di affidamento diretto - contratto ponte del servizio in parola al fornitore CIRFOOD S.C. (da ultimo BLUBE S.R.L. a seguito di subentro per cessione di ramo d'azienda), in particolare sino al 31.12.2021, sempre sottoposti alla clausola risolutiva espressa già citata sopra;

richiamata integralmente la determina dirigenziale del Servizio Risorse Umane n. 7/72 di data 25.06.2021, mediante la quale è stato disposto l'affidamento, mediante ODA da eseguire sul Me-Pat, del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti del comune di Trento, per tutte le ragioni ivi indicate, a BLUBE S.R.L., codice fiscale e partita IVA 02918310356, alle condizioni in essere, di cui alla Convenzione del 30 aprile 2015 n. 43530, per il periodo dal 1 luglio 2021 sino al 31 dicembre 2021;

ricordato che, in ogni caso, il contratto stipulato con ODA n. 5000297815 a seguito della succitata determina riportava una clausola risolutiva espressa per il caso in cui si fosse concretizzata la possibilità di aderire al nuovo sistema internalizzato di mensa della PAT;

dato atto che l'affidamento diretto – contratto ponte in parola è stato qualificato quale strumento atto ad assicurare la successiva adesione al servizio sostitutivo di mensa con gestione internalizzata da parte della PAT;

ricordato che con l'art. 1 della l.p. 8 marzo 2021, n. 4, è stato modificato il comma 2 dell'art. 75 quinquies della l.p. n. 7/1997 prevedendo che, ai fini del comma 1, il servizio può essere affidato oltre che a una società strumentale anche ad “una sua controllata”, nonché aggiungendo il comma 2 bis secondo il quale “Se il servizio sostitutivo di mensa è affidato a una società ai sensi del comma 2, la partecipazione degli enti locali che intendono aderire al servizio sostitutivo di mensa per il personale è assicurata esclusivamente mediante la partecipazione alla affidataria del servizio da parte della società cooperativa che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) riconoscono nei loro statuti quale loro articolazione per la provincia di Trento, per semplificare i rapporti societari anche ai fini del controllo analogo e per l'affidamento diretto del servizio da parte degli enti locali in base all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). La partecipazione da parte della società cooperativa è disposta senza necessità di alcun atto autorizzativo da parte dei singoli enti aderenti. A tal fine si applica l'articolo 33, comma 7 bis, della legge provinciale n. 3 del 2006. Il servizio è affidato alla società prevista dal comma 2 alle condizioni definite tra la società stessa e gli enti”;

ricordato che con e-mail di data 17 giugno 2021, assunta al protocollo al n. 161036, su specifica richiesta di informazioni da parte del Servizio Risorse Umane, il Servizio per la Gestione delle Partecipazioni Societarie della PAT ha comunicato che la Giunta Provinciale era in procinto di autorizzare con apposita delibera Trentino Sviluppo SpA a costituire la società controllata di cui alle succitate disposizioni normative, chiarendo che le conseguenti operazioni per ottenere la legittimazione ad operare come gestore di buoni mensa, per permettere l'acquisto di quote ai soggetti pubblici interessati, nonché per sottoscrivere la convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto e per iscrivere la newco nell'elenco ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, non avrebbero permesso di rendere operativo il servizio per i comuni prima di settembre 2021;

dato atto che con deliberazione n. 1221 di data 16 luglio 2021 la Giunta provinciale ha autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, Trentino Sviluppo SpA, alla costituzione di Trentino Lunch srl ai fini dell'affidamento in house del servizio sostitutivo di mensa, approvando contestualmente gli schemi di atto costitutivo, con facoltà del relativo organo di amministrazione di aumentare il capitale sociale di ulteriori € 50.000,00 da destinare agli

enti appartenenti al sistema territoriale regionale che avrebbero inteso affidare alla società in parola il servizio sostitutivo di mensa, rinviando ad un successivo provvedimento l'approvazione di uno schema di convenzione finalizzato all'indicazione dei criteri, delle modalità e delle condizioni relative all'acquisizione della partecipazione nella Trentino Lunch srl da parte degli enti interessati all'affidamento del servizio, nonché all'esercizio del controllo analogo in forma congiunta sulla Trentino Lunch srl da parte degli enti soci affidanti il servizio;

dato atto che in data 29 luglio 2021 è stata costituita Trentino Lunch srl, partecipata interamente da Trentino Sviluppo SpA ed avente per oggetto esclusivo la gestione del servizio sostitutivo di mensa (buoni pasto) per il personale della Provincia e di tutti gli enti aderenti;

dato atto che il Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 15 settembre 2021 ha esaminato la proposta di delibera provinciale avente ad oggetto "Approvazione dello schema di convenzione per l'esercizio del controllo analogo in forma congiunta relativo all'affidamento in house alla Trentino Lunch srl del servizio sostitutivo di mensa", elaborato dalla Provincia in collaborazione con i contraenti pubblici coinvolti, esprimendo parere favorevole ai fini della sua adozione da parte della PAT, in risposta a specifica richiesta del Direttore generale della PAT;

dato atto che la suddetta proposta di delibera prevedeva la partecipazione della PAT all'aumento del capitale sociale di Trentino Lunch srl mediante l'acquisto di una quota del valore nominale di € 500,00 al solo fine di cederla poi gratuitamente al Consorzio dei comuni trentini soc. coop., che avrebbe effettuato l'ingresso nella compagine sociale di Trentino Lunch s.r.l. per conto dei comuni stessi;

dato atto che lo schema di convenzione di cui alla suddetta proposta prevedeva la costituzione di un organo denominato "Comitato di indirizzo", composto da un rappresentante di ciascuno dei soci affidanti, con poteri e prerogative tali da consentire l'esercizio del controllo analogo in forma congiunta, con una corrispondente limitazione dell'autonomia/potere decisionale dell'organo di amministrazione della Trentino Lunch s.r.l.; in particolare, il Presidente del Consorzio dei comuni trentini soc.coop. doveva essere componente del Comitato di indirizzo in rappresentanza degli enti locali affidanti il servizio sostitutivo di mensa alla Trentino Lunch s.r.l.;

dato atto che, una volta approvato lo schema di convenzione, la sottoscrizione della convenzione e la successiva acquisizione della partecipazione nella Trentino Lunch s.r.l. rappresentavano per gli enti interessati condizioni necessarie e propedeutiche all'affidamento del servizio sostitutivo di mensa, fermo restando il rispetto anche degli adempimenti di cui all'art. 192 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

dato atto infine che, gli affidamenti disposti da ciascun ente socio dovevano essere regolati da un disciplinare, il cui schema sarebbe stato approvato negli elementi essenziali dal Comitato di indirizzo;

considerato che la Giunta provinciale stava, quindi, per approvare la suddetta proposta di delibera, autorizzando il Presidente della PAT alla sottoscrizione della convenzione, quando, in data 27 settembre 2021, è stata pubblicata la sentenza n. 6496/2021 del Consiglio di Stato che accoglie il ricorso in appello promosso da Day Ristoservice spa per l'annullamento e/o la riforma della sentenza n. 104/2020 del TRGA di Trento, e quindi quanto richiesto con il ricorso di primo grado (annullamento anche del Disciplinare di gara, nei limiti delle disposizioni relative alla "verifica degli esercizi convenzionati", del Capitolato Tecnico, limitatamente alla parte che disciplina le caratteristiche degli esercizi da convenzionare ed i relativi accordi e dell'Allegato n. 3 al Capitolato Tecnico);

considerato che, prendendo atto dell'annullamento della disciplina di gara, la PAT ha ritenuto necessario, al fine di dare esecuzione alla succitata sentenza, comprendere se debba ritenersi caducata la stessa aggiudicazione disposta in favore di Day Ristoservice sulla base della disciplina di gara annullata, ovvero se sia stata annullata la mera decadenza dall'aggiudicazione; ha proposto pertanto ricorso al Consiglio di Stato ex art. 112, comma 5, c.p.a., al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza. Con nota di data 3 novembre 2021, ha quindi comunicato al comune di Trento e a tutti gli enti interessati che, nelle more del giudizio di ottemperanza, la gestione del servizio sostitutivo di mensa per gli enti del sistema pubblico

provinciale tramite la società Trentino Lunch s.r.l. non poteva essere avviata, ed ha invitato a mettere in atto ogni consentita azione amministrativa per evitare l'interruzione del servizio, compresa la prosecuzione del rapporto con l'attuale affidatario;

considerato che, a quel punto, vista la scadenza indicativa del contratto al 31.12.2021, il Servizio Risorse Umane, per garantire la continuità del servizio, non aveva alternative rispetto alla stipulazione di un nuovo contratto ponte con BLUBE S.R.L. per il tempo strettamente necessario alla definizione del ricorso pendente in ottemperanza di fronte al Consiglio di Stato ed ai tempi occorrenti per approntare il regolare avvio del servizio qualora l'interpretazione del Consiglio di Stato fosse stata a favore dell'annullamento della decadenza dall'aggiudicazione a DayRistoservice s.p.a. con obbligo in capo alla PAT di stipulare la Convenzione con la medesima società;

ricordato che il servizio di mensa per i dipendenti non tollera soluzioni di continuità;

considerato poi che permaneva l'impossibilità di attivare nell'immediato i meccanismi concorrenziali in quanto non vi era soluzione alternativa percorribile per garantire il servizio nei tempi previsti, se non affidandolo all'attuale fornitore BLUBE S.R.L., essendo necessario garantire un sistema informatico in grado di dare continuità all'uso delle smart card attualmente in possesso dei dipendenti utilizzate anche per la rilevazione delle presenze nonché preservare la rete di esercizi attualmente convenzionati con le attuali caratteristiche di adeguatezza già oggetto di apposite verifiche da parte della PAT;

considerato infine che, in seguito alla comunicazione della PAT di data 3 novembre 2021, il comune non avrebbe comunque potuto bandire e concludere una procedura competitiva in un tempo tale da consentire l'avvio del servizio a partire da gennaio 2022, dovendo anche tener presente che tale avvio richiede una fase istruttoria particolarmente complessa;

richiamata integralmente la determina dirigenziale del Servizio Risorse Umane n. 7/160 di data 27.12.2021, attraverso la quale è stato disposto l'affidamento, mediante ODA da eseguire sul Me-Pat, del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti del comune di Trento, per tutte le ragioni ivi indicate, a BLUBE S.R.L., codice fiscale e partita IVA 02918310356, alle condizioni in essere, di cui alla Convenzione del 30 aprile 2015 n. 43530, per un consumo presunto massimo di 73.500 buoni pasto, non vincolante per l'Amministrazione, con definizione della data di effettiva chiusura del rapporto contrattuale in relazione all'andamento del consumo dei pasti, non determinabile in maniera certa in quanto legato anche all'andamento dell'epidemia da COVID-19 e quindi all'entità dello svolgimento dell'attività lavorativa in smart working, mediante apposita nota formale da inoltrare a BluBe Srl via PEC, in conformità all'offerta di BluBe Srl presente sul Mepat nell'ambito del Bando per l'abilitazione al mercato elettronico indetto dalla Provincia Autonoma di Trento – Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC): categoria merceologica “Servizi di ristorazione” con metaprodotto “Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti 55300000-3”;

ricordato che, in ogni caso, il contratto stipulato con ODA n. 5000311768 a seguito della succitata determina riportava una clausola risolutiva espressa per il caso in cui si fosse concretizzata la possibilità di aderire all'eventuale nuova Convenzione APAC a seguito della definizione del giudizio pendente di fronte al Consiglio di Stato sopra citato;

dato atto che, sentita l'Avvocatura della PAT per le vie brevi, da ultimo in data 21.06.2022, non risulta ancora emessa la sentenza del Consiglio di Stato su ricorso in ottemperanza ex art. 112, comma 5, c.p.a.;

ritenuto ora necessario, a fronte della complessità dei possibili scenari che si possono aprire all'esito del giudizio del Consiglio di Stato, come consigliato dal Servizio Appalti e Partenariati, esperire in autonomia una procedura negoziata sopra soglia comunitaria senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento del servizio in parola per un anno (prorogabile o rinnovabile per un altro anno), in ragione del superamento della soglia comunitaria (750.000,00 euro) se solo si considera 1 anno di servizio. Naturalmente il bando dovrà prevedere la clausola risolutiva per il caso in cui, nelle more dell'espletamento della gara, si dipani la vicenda giudiziaria pendente in Consiglio di Stato con affidamento del servizio in Convenzione APAC oppure, nel caso in cui a seguito di tale giudizio non venga stipulata la Convenzione APAC, sia possibile l'adesione

al nuovo sistema internalizzato di mensa della PAT con affidamento in house alla Trentino Lunch srl tramite il Consorzio dei Comuni trentini secondo quanto riportato nelle premesse;

rilevata la presenza di una Convenzione CONSIP attiva per il lotto TAA;

preso atto, peraltro, che la Convenzione di riferimento per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei ed elettronici di qualsiasi valore nominale per le Pubbliche Amministrazioni - Buoni pasto 9, riguarda un servizio di buoni pasto ai sensi del DM 7 giugno 2017, n. 122 non in linea con il servizio di mensa diffusa previsto dall'art. 65 del vigente CCPL del comparto autonomie locali. Infatti, l'art. 65 - Mensa - del vigente CCPL del comparto autonomie locali, stabilisce, fra le altre cose, che non è consentito di posticipare o anticipare nel tempo, anche mediante cumulo di buoni, la fruizione del pasto a cui il dipendente ha diritto, avendo eseguito la propria prestazione lavorativa nel rispetto delle ore minime di presenza giornaliera previste. In altri termini, il dipendente che, pur avendo maturato il diritto alla fruizione del pasto, non lo consumi, non potrà più recuperarlo, né anticipare quanto non maturato. La card elettronica non può rappresentare quindi alcun titolo di credito a differenza di quanto avviene nell'ambito della Convenzione Consip;

verificato che risulta a tutt'oggi attivo sul Me-Pat il BANDO PER L'ABILITAZIONE AL MERCATO ELETTRONICO indetto dalla Provincia Autonoma di Trento – Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC): categoria merceologica “Servizi di ristorazione” con metaprodotto “Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti 55300000-3”;

verificato altresì che la società BLUBE S.R.L. è tutt'ora iscritta al Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento al Bando “Servizi di ristorazione”, all'interno del quale è ricompreso il metaprodotto “CPV55300000-3 Servizi di ristorazione e distribuzione pasti”;

verificato infine che BLUBE S.R.L. offre all'acquisto diretto a catalogo il servizio con le caratteristiche e alle condizioni economiche attualmente in essere, di cui alla Convenzione n. 43530 del 2015, nell'ambito del succitato Bando di Abilitazione;

considerato che, nelle more della definizione del ricorso pendente in ottemperanza di fronte al Consiglio di Stato, si ripresenta la medesima necessità di affidare a BLUBE S.R.L. per un ulteriore periodo il servizio sostitutivo di mensa con affidamento diretto (“contratto ponte”) in applicazione di quanto disposto dall'art. 21 comma 2 lett. g), comma 3 e comma 5 (“salvo diversa motivata determinazione nel provvedimento a contrarre”), della L.P. n. 23/1990 e ss.mm. e ii., e in applicazione di quanto disposto dall'art. 63 (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) comma 2 lett. c) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss..mm. e ii. (Codice dei contratti pubblici);

dato atto che l'affidamento diretto (“contratto ponte”) in parola si qualifica quale strumento atto ad assicurare il servizio sostitutivo di mensa per il tempo strettamente necessario alla conclusione della definizione del ricorso pendente in ottemperanza di fronte al Consiglio di Stato ed ai tempi occorrenti per approntare il regolare avvio del servizio qualora l'interpretazione del Consiglio di Stato sia a favore dell'annullamento della decadenza dall'aggiudicazione a Day Ristoservice s.p.a. con conseguente obbligo in capo alla PAT di stipulare la Convenzione con la medesima società, quindi strumento necessario a seguito di una serie di fatti e circostanze sopra descritti puntualmente che comunque non coinvolgono in alcun modo la responsabilità dell'Amministrazione comunale;

dato atto altresì che l'affidamento diretto (“contratto ponte”) in parola si qualifica quale strumento atto ad assicurare il servizio sostitutivo di mensa anche per il tempo strettamente necessario, per il caso in cui la definizione del ricorso pendente in ottemperanza di fronte al Consiglio di Stato non comporti la stipulazione da parte della PAT di alcuna Convenzione APAC, ad attivare l'eventuale adesione al nuovo sistema internalizzato di mensa della PAT con affidamento in house alla Trentino Lunch srl tramite il Consorzio dei Comuni trentini o ad esperire da parte del Servizio Risorse Umane una procedura negoziata sopra soglia comunitaria senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento del servizio in parola con buon esito della stessa;

visto il numero dei pasti consumati nel primo semestre 2022, e valutata anche

l'imprevedibilità dell'andamento dell'epidemia da COVID-19 che potrebbe influire o meno sull'entità dello svolgimento dell'attività lavorativa in smart working, con eventuale maggior presenza in caso di basso tasso di contagi;

visto che il Servizio Risorse Umane definirà la data di effettiva chiusura del rapporto contrattuale di cui all'ODA eseguito sul MEPAT n. 5000311768 di data 29.12.2021, individuandola nel giorno 30 giugno 2022, mediante apposita nota formale da inoltrare a BLUBE S.R.L. via PEC;

ritenuto di affidare il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti del comune di Trento, con la procedura della trattativa privata diretta, mediante ODA da eseguire sul Me-Pat, per tutte le ragioni suindicate, a BLUBE S.R.L., con sede legale in Via Quintino Sella, 3 – MILANO, codice fiscale e partita IVA 02918310356, che ha offerto il mantenimento delle condizioni attualmente in essere, di cui alla Convenzione del 30 aprile 2015, per il periodo indicativo dal 1° luglio 2022 sino al 31 dicembre 2022, per un consumo presunto massimo di 78.000 buoni pasto, non vincolante per l'Amministrazione, che definirà la data effettiva di chiusura del rapporto contrattuale mediante apposita nota formale da inoltrare a BLUBE S.R.L. via PEC (in conformità all'offerta di BLUBE S.R.L. presente sul Me-Pat nell'ambito del Bando per l'abilitazione al mercato elettronico indetto dalla Provincia Autonoma di Trento – Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC): categoria merceologica "Servizi di ristorazione" con metaprodotto "Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti 55300000-3") in relazione all'andamento del consumo dei pasti, non determinabile in maniera certa in quanto legato anche all'andamento dell'epidemia da COVID-19 e quindi all'entità dello svolgimento dell'attività lavorativa in smart working;

valutato che il suddetto periodo appare congruo in relazione ai tempi che giustamente potrebbero ancora occorrere al Consiglio di Stato per analizzare e decidere il ricorso presentato dalla PAT ex art. 112, comma 5, c.p.a., nonché ai tempi occorrenti per approntare il regolare avvio del servizio qualora l'interpretazione del Consiglio di Stato sia a favore dell'annullamento della decadenza dall'aggiudicazione a Day Ristoservice s.p.a. con obbligo in capo alla PAT di stipulare la Convenzione con la medesima società;

valutato altresì che il suddetto periodo appare congruo anche in relazione ai tempi occorrenti al Servizio Risorse Umane per esperire una procedura negoziata sopra soglia comunitaria senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento del servizio in parola con buon esito della stessa;

considerato che, in ogni caso, il contratto che sarà stipulato a seguito del presente provvedimento riporterà una clausola risolutiva espressa per ciascuno dei seguenti casi, e quindi decadrà anche anticipatamente rispetto alla data di scadenza indicativa del 31 dicembre 2022, con preavviso formale di 15 giorni da inoltrare a BLUBE S.R.L. via PEC da parte del Servizio Risorse Umane:

- per il caso in cui si concretizzi la possibilità di aderire all'eventuale nuova Convenzione APAC a seguito della definizione del giudizio pendente di fronte al Consiglio di Stato citato in premessa;
- per il caso in cui si concretizzi la possibilità di aderire al nuovo sistema internalizzato di mensa della PAT con affidamento in house alla Trentino Lunch srl tramite il Consorzio dei Comuni trentini secondo quanto riportato nelle premesse;
- per il caso in cui il Servizio Risorse Umane esperisca una procedura negoziata sopra soglia comunitaria senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento del servizio in parola con buon esito della stessa;

vista la giurisprudenza del Consiglio di Stato che, pur stabilendo il carattere di eccezionalità del contratto "ponte" rispetto all'obbligo delle amministrazioni aggiudicatrici di individuare il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale, riconosce la legittimità dello stesso a condizione che l'urgenza derivi da eventi imprevedibili e in alcun caso imputabili all'amministrazione aggiudicatrice, che rendano impossibile il rispetto dei termini "per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione" ed a condizione che l'affidamento sia disposto "nella misura strettamente necessaria", condizione quest'ultima che risulterebbe rispettata nelle more della pronuncia del Consiglio di Stato ex art. 112, comma 5, c.p.a. e nel caso di prefirgurazione di un automatismo risolutivo ancorato ad un momento certo;

considerato altresì che verrà richiesta una garanzia definitiva, da costituirsi ai sensi di quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;

dato atto che la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., ai sensi dell'art. 19 bis della LP n. 2/2016, viene effettuata direttamente dalla struttura provinciale competente, la quale svolge controlli a campione sugli iscritti ai Bandi Me-Pat;

preso atto che, in base alle indicazioni operative della PAT di data 19.05.2021 n. prot. 133027, in particolare previste alla lettera B, richiamate dalla Direttiva n. 8/2021 del Servizio Appalto e Partenariati del comune di Trento, spetta all'amministrazione aggiudicatrice verificare in capo all'aggiudicatario i seguenti motivi di esclusione, pur dando atto che alcuni di essi non rilevano nella presente procedura di affidamento diretto, mancando altri partecipanti rispetto all'unico affidatario :

1) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lettere d) ("la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile"), e) ("una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive"), f bis) ("l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere"); m) ("l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale") del decreto legislativo n. 50 del 2016;

2) non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16 ter del decreto legislativo n. 165 del 2001;

dato atto che in data 17.06.2022, su richiesta del Servizio Risorse Umane, sono pervenute le dichiarazioni di BLUBE S.R.L. (assunte al prot. n. 172452 di data 20.06.2022), perfezionate in data 21 giugno 2022 (assunte al prot. n. 178858) attestanti l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia), e che il Servizio Appalti e Partenariati sulla base di tali dichiarazioni in data 23 giugno 2022 ha avviato le verifiche antimafia;

dato atto che, in attesa dell'esito delle suddette verifiche, ai sensi di quanto previsto dall'art. 89 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm. e ii. risulta necessario dichiarare l'urgenza del contratto ponte in parola, in ragione della necessità di garantire la continuità del servizio;

dato atto che il contratto da stipulare a seguito del presente provvedimento ha da intendersi sottoposto ai sensi di legge alla condizione risolutiva (con decadenza dal contratto a carico dell'affidatario) per il caso in cui le verifiche in corso da parte del Servizio Appalti e Partenariati ai fini del rilascio della documentazione antimafia evidenzino cause ostative;

dato atto altresì che la spesa complessiva presunta di € 444.600,00 iva inclusa trova copertura al capitolo 1491 valori comuni dell'ente: servizio mensa e consumo pasti per personale dipendente, con riferimento all'esercizio finanziario 2022 (considerando il prezzo di un pasto pari ad € 5,70 iva inclusa offerto sul Me-Pat da BLUBE S.R.L., come da condizioni attualmente in essere);

considerato che con delibera dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di data 24.01.2008 è stata data attuazione all'art. 1 commi 65 e 67 della legge 23.12.2005 n. 266 che ha posto le spese di finanziamento della medesima Autorità a carico delle stazioni appaltanti e delle imprese partecipanti alle gare attraverso il versamento di uno specifico contributo;

dato atto che gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono tenuti al versamento dei contributi dovuti all'Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni della delibera di autofinanziamento dell'Autorità attualmente in vigore (Delibera n. 830 del 21 dicembre 2021);

viste le istruzioni operative predisposte dall'ANAC (ex AVCP) nel proprio sito informatico;

atteso che l'ANAC (ex AVCP), chiede il pagamento del contributo mediante MAV quadrimestrale riepilogativo e cumulativo per le gare i cui riferimenti sono stati inseriti nel sito dell'Autorità dei contratti stipulati dalle amministrazioni pubbliche;

ritenuto necessario impegnare l'importo di € 225,00 al fine di far fronte al versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione, dovuto in ragione del contratto ponte in parola;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

richiamata la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00 parte integrante del Piano esecutivo di gestione 2022 approvato con deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, nella quale è previsto l'acquisto del servizio in oggetto;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- gli atti richiamati in premessa;
- la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm. e ii.;
- la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm. e ii.;
- la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii.;
- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 83/2021/05 di data 30.06.2021 prot. n.

pagina 9/11

DETERMINA

- 1) di affidare, mediante ODA da eseguire sul Me-Pat, il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti del comune di Trento, per tutte le ragioni indicate in premessa, a BLUBE S.R.L., con sede legale in Via Quintino Sella, 3 – MILANO, codice fiscale e partita IVA 02918310356, alle condizioni attualmente in essere, di cui alla Convenzione del 30 aprile 2015 n. 43530, per il periodo indicativo dal 1° luglio 2022 sino al 31 dicembre 2022, per un consumo presunto massimo di 78.000 buoni pasto, non vincolante per l'Amministrazione, che definirà la data effettiva di chiusura del rapporto contrattuale in relazione all'andamento del consumo dei pasti, non determinabile in maniera certa in quanto legato anche all'andamento dell'epidemia da COVID-19 e quindi all'entità dello svolgimento dell'attività lavorativa in smart working, mediante apposita nota formale da inoltrare a BluBe Srl via PEC, in conformità all'offerta di BLUBE S.R.L. presente sul Me-Pat nell'ambito del Bando per l'abilitazione al mercato elettronico indetto dalla Provincia Autonoma di Trento – Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC): categoria merceologica “Servizi di ristorazione” con metaprodotto “Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti 55300000-3”;
- 2) che il contratto da stipulare a seguito del presente provvedimento riporterà una clausola risolutiva espressa per ciascuno dei seguenti casi, e quindi decadrà anche anticipatamente rispetto alla data di scadenza indicativa del 31 dicembre 2022, con preavviso formale di 15 giorni da inoltrare a BLUBE S.R.L. via PEC da parte del Servizio Risorse Umane:
 - per il caso in cui si concretizzi la possibilità di aderire all'eventuale nuova Convenzione APAC a seguito della definizione del giudizio pendente di fronte al Consiglio di Stato citato in premessa;
 - per il caso in cui si concretizzi la possibilità di aderire al nuovo sistema internalizzato di mensa della PAT con affidamento in house alla Trentino Lunch srl tramite il Consorzio dei Comuni trentini secondo quanto riportato nelle premesse;
 - per il caso in cui il Servizio Risorse Umane esperisca una procedura negoziata sopra soglia comunitaria senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento del servizio in parola con buon esito della stessa;
- 3) di dichiarare l'urgenza del contratto ponte in parola ai sensi di quanto previsto dall'art. 89 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm. e ii., in ragione della necessità di garantire la continuità del servizio;
- 4) che il contratto da stipulare a seguito del presente provvedimento ha da intendersi sottoposto ai sensi di legge alla condizione risolutiva per il caso in cui le verifiche in corso ai fini del rilascio della documentazione antimafia evidenzino cause ostative;
- 5) di dare atto che il CIG è 9297395511;
- 6) di indicare quale responsabile della gestione del contratto, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 lettera g) del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, il Dirigente del Servizio Risorse Umane;
- 7) di dare atto che, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, il Dirigente del Servizio Risorse Umane, o in sua sostituzione, il Dirigente sostituto individuato con disposizione del Direttore Generale, provvederà alla stipulazione del contratto, nella forma dello scambio di corrispondenza commerciale sulla Piattaforma Me-Pat;
- 8) di impegnare la somma di € 444.600,00 sul capitolo 1491 valori comuni dell'ente: servizio mensa e consumo pasti per personale dipendente con riferimento all'esercizio finanziario 2022 del P.E.G. 2022-2024 che presenta la necessaria disponibilità;
- 9) di impegnare (e successivamente liquidare) la spesa di € 225,00 per il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione in ragione del presente contratto ponte per il servizio sostitutivo di mensa;
- 10) di imputare la spesa di € 225,00 al capitolo 1684, 5001 valori comuni dell'ente, 0701 gestione ed amministrazione del personale, con riferimento all'esercizio finanziario 2022 del P.E.G. 2022-2023-2024 che presenta la necessaria disponibilità;

11) di dichiarare che le somme saranno esigibili nel corso dell'esercizio finanziario 2022.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio
dott. Alessio Ravagni

Trento, addì 28/06/22



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE UMANE

Determinazione Dirigenziale

N. 7/ 90

di data 28/06/22

Oggetto: AFFIDAMENTO PONTE A BLUBE S.R.L. DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE ODA DA ESEGUIRE SUL MEPAT PER UNA SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA DI EURO 444.600,00 IVA COMPRESA. CIG 9297395511.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

| E / S | T i p o | Anno | Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa | Piano Finanziario E/U | Gest | Res | Opera | Importo | Tipo finanziam. | Impegno/ Accert. |
|-------|---------|------|--|--------------------------|------|-----|-------|----------------|--------------------|-------------------------|
| | | | Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata | | | | | | | |
| U | | 2022 | 01111.01.01491 | U.1.01.01.02.002 | 5001 | | | 444.600,0 0 | " | 106756 (9582711) |
| U | | 2022 | 01111.04.01684 | U.1.04.01.01.010 | 5001 | | | 225,00 | " | 106758 (9582713) |

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 29 giugno 2022